



“REGOLAMENTO GENERALE DI ACCESSO AI SERVIZI E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL’UTENZA”

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Principi e finalità

1. Nello spirito dei diritti fondamentali della persona umana e nell’ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi alla persona che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell’Ambito distrettuale riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.
2. Il sistema integrato dei servizi alla persona persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, anche tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
3. Per servizi alla persona, di cui all’Allegato “A”, si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
4. Con il presente Regolamento si persegue il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente, in conformità ai principi di trasparenza, di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
5. Le prestazioni e i servizi disciplinati dal presente Regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei richiedenti e la migliore qualità della vita e prevenire i fenomeni di:
 - ☞ emarginazione sociale
 - ☞ devianza
 - ☞ rischio per la salute e per l’integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione



con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

6. Tali obiettivi sono perseguiti secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno, nel rispetto della dignità della persona e della riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso e di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dai Comuni singoli o associati nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei richiedenti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i richiedenti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

Articolo 3

Destinatari degli interventi e dei servizi

1. I destinatari degli interventi e dei servizi sono coloro che si trovano in condizione di bisogno così come determinata dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.



3. Per le persone comunque presenti sul territorio ma non residenti, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 4

La rete dei servizi

1. La rete dell'unità di offerta socio-educativa è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei richiedenti.
2. I Comuni appartenenti all'ambito distrettuale riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri richiedenti che si trovano in condizione di fragilità.



PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 5

Unitarietà di accesso alla rete

1. Attraverso il servizio di Segretariato Sociale, i Comuni singoli o associati, garantiscono la più ampia informazione in relazione all'accesso agli interventi e alle prestazioni socio-educative, alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.
2. Il servizio di Segretariato Sociale è finalizzato a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti fra richiedente e servizi.

Articolo 6

Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni dell'Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3. I Comuni dell'Ambito pongono particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel limite delle risorse disponibili, anche a:
 - a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico
 - b) nuclei familiari con almeno tre figli
4. Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'ATS e l'ASST di competenza territoriale, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, determinate indicativamente da:
 - a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - b) inabilità o disabilità;
 - c) patologia psichiatrica stabilizzata;



- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Articolo 7

Istruttoria e valutazione del bisogno

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutato dal Servizio sociale professionale, che ne verifica l'appropriatezza, ad esclusione delle prestazioni automaticamente (prive di contenuto discrezionale) erogabili *ex lege*.
2. Il Servizio sociale professionale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
3. Costituiscono oggetto della valutazione, senza pretesa di esaustività, i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare rilevante *ex lege*, misurata anche per il tramite dell'I.S.E.E.;
 - f) la disponibilità di risorse (umane, strumentali, economiche) da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato.
4. La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

Articolo 8

Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte dell'interessato (o da un suo delegato) ovvero dal rappresentante legale del medesimo. Al fine di



promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni dell'ambito assumono un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi.

2. Le istanze dei privati rivolte al Comune sono esaminate al di là d'ogni rigorismo formale, poiché il potere di soccorso istruttorio costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, connotato comunque dal principio acquisitivo. Nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, il Comune procede a una doverosa e adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile, nel rispetto della razionalità e legalità dell'azione amministrativa.

Articolo 9

Attivazione d'ufficio

1. Il Servizio sociale professionale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
 - d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2. L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali, a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 10

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono interventi di tutela (in senso generale) immediata e indifferibile, anche di modesta entità, il Servizio sociale professionale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue la tempestiva attuazione dell'intervento, previa autorizzazione preventiva (tracciabile) del Responsabile del Servizio ovvero prevedendosi la convalida del medesimo entro i successivi tre giorni lavorativi.

Articolo 11

Esito del procedimento



1. Successivamente alla presa in carico della situazione, il Servizio sociale professionale predispone, se necessario, un programma personalizzato di intervento, denominato "progetto sociale" o "contratto sociale", d'intesa con l'interessato o con il suo rappresentante legale ovvero altro soggetto qualificato allo scopo. Il programma personalizzato di intervento, allorquando predisposto, ha il seguente, indicativo, contenuto:
 - a) il referente/responsabile del progetto;
 - b) gli obiettivi;
 - c) le risorse professionali e sociali attivate;
 - d) gli interventi previsti;
 - e) la durata;
 - f) gli strumenti di valutazione;
 - g) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - h) la collocazione nella lista di attesa nel caso di accessi subordinati a scorrimento di graduatorie di accesso ovvero di temporanea indisponibilità oggettiva di accesso alle prestazioni;
 - i) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi;
 - j) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno;
 - k) le modalità di tutela amministrativa e/o giudiziale.
2. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti artt. 9 e 10, la sottoscrizione congiunta del "progetto sociale" o "contratto sociale" è condizione necessaria all'avvio delle attività colà previste.
3. La predisposizione del programma qui regolamentato avviene, di norma, entro il 30esimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione, salvo esigenze istruttorie debitamente motivate e salvi ritardi imputabili ad altri plessi della pubblica amministrazione.

Articolo 12

Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il Servizio sociale professionale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo accordi e protocolli di collaborazione esistenti con l'ATS e l'ASST competenti.



PARTE TERZA

COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13

Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socioassistenziale delle prestazioni agevolate sociosanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza, qui disciplinata, ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, a titolo gratuito.
2. Nei casi in cui l'utenza non provveda al pagamento di propria spettanza, senza fornire congrua e accettabile motivazione, il Comune, previa diffida e messa in mora, rimasta senza esito, può interrompere l'erogazione delle prestazioni erogate nel rispetto della normativa vigente e dei diritti costituzionalmente garantiti. Successivamente, il Comune agisce, anche giudizialmente, per il recupero del proprio credito.

Articolo 14

Assenza, incompletezza e non veridicità della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica)

1. La volontaria mancata produzione della D.S.U. da parte dell'utenza implica la rinuncia implicita alle eventuali agevolazioni ottenibili e, per l'effetto, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la prestazione fruita.
2. In caso di presentazione di una D.S.U. incompleta o carente degli elementi previsti dalla normativa, il Servizio sociale invita il richiedente a regolarizzare la propria documentazione, momento sino al quale non è concessa alcuna agevolazione tariffaria.
3. In caso di D.S.U. mendace, salvo il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade da qualsivoglia agevolazione eventualmente fruita. In tali casi il Comune procede alla segnalazione/denuncia agli organi competenti e agisce, anche giudizialmente, per il recupero di quanto indebitamente erogato.

Articolo 15

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

In assenza di accertamento giudiziale, documentabile, in tema di estraneità affettiva e/o economica tra l'utente e altri componenti del nucleo familiare rilevante, il Servizio sociale, ricevuta istanza di accertamento in tal senso, procede



a istruire il relativo procedimento e, nei casi di situazioni già in carico, provvede: a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero

- a) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- b) a dichiarare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nel caso di situazioni non ancora in carico al Servizio sociale, questi, previa istanza formale da parte dell'interessato, procede all'istruzione relativa necessaria, che si conclude, in uno dei suindicati esiti, di regola entro 60 giorni.

Articolo 16

Definizione della compartecipazione alla spesa

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del richiedente, il Comune definisce, per ogni tipologia di intervento e/o di servizio, specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio. In particolare, in occasione della determinazione del sistema tariffario, il Comune, allorquando previsto, provvede a determinare:
 - il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
 - la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione posta a carico del richiedente;
 - la quota di contribuzione massima posta a carico del richiedente;
 - l'I.S.E.E. iniziale;
 - l'I.S.E.E. finale.
2. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del richiedente e della sua famiglia.
3. In casi particolari (situazioni di eccezionale gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale richiesta/erogata sia necessaria a garantire l'incolumità della persona ovvero abbia funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo), il Servizio sociale può proporre una riduzione/esenzione della quota a carico dell'utenza, da disporsi con provvedimento del Responsabile del servizio.
4. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
5. Il Comune, nel rispetto del presente Regolamento e degli equilibri di bilancio, in alternativa alla contribuzione posta a carico del richiedente di cui al suindicato co. 2, può determinare un sostegno economico alla spesa sostenuta in autonomia dall'utenza, prevedendo:
 - il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
 - il *quantum*, minimo e massimo, erogabile;



- le modalità di calcolo del contributo riconoscibile.

Articolo 17

Effetti di una nuova D.S.U.

1. Qualora l'utenza, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. Qualora il Comune, nel caso di variazione del nucleo familiare, richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 18

ISEE corrente

1. Il richiedente può presentare l'ISEE corrente qualora vi siano variazioni nell'indicatore come previste dalla normativa vigente.
2. Le attestazioni I.S.E.E. mantengono la loro validità anche dopo due mesi dalla loro scadenza naturale, a condizioni invariate e comunque non oltre il termine di sei mesi.

Articolo 19

Struttura della compartecipazione dell'utenza e dell'integrazione comunale

1. Accanto agli strumenti di valutazione del bisogno assistenziale, volti a uniformare i criteri e adeguare le varie situazioni ed esigenze personali, connotate da ontologica variabilità nel tempo, il Comune è chiamato a determinare la struttura della compartecipazione dell'utenza ovvero quella dell'integrazione comunale, come dianzi descritte.
2. Ai fini di rendere la valutazione del bisogno il più aderente al caso concreto e, soprattutto, ad uniformare l'erogazione del beneficio (sempre limitato dal punto di vista finanziario) secondo obiettivi di equità sociale, la doverosa previsione di rigidi parametri, ancorati a griglie di valutazione standard, è funzionale ad un corretto riconoscimento del beneficio per tutti gli aventi diritto che versano in situazioni analoghe, tenendo presente la connaturale limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, le quali devono tendenzialmente sopperire ai loro bisogni.
3. La struttura della compartecipazione posta a carico dell'utenza è diversamente e discrezionalmente individuata in relazione alle diverse prestazioni. Il Comune può adottare le seguenti tre modalità:
 - modello a fasce;
 - modello della progressione lineare;



- adozione di un progetto (assistenziale) individualizzato.
- 4. Il modello a fasce prevede una compartecipazione differenziata in relazione alla fascia di capacità economica nella quale è suscettibile l'utenza.
- 5. Il modello della progressione lineare prevede una personalizzazione della compartecipazione dell'utenza, che cresce in relazione alla capacità economica ed è calcolata per tramite della seguente formula:

% del costo a carico dell'utenza: [(I.S.E.E. utenza - I.S.E.E. iniziale) x contribuzione max a carico dell'utenza] / (I.S.E.E. finale - I.S.E.E. iniziale)

- 6. Il modello del progetto individuale, mutuato dall'art. 14 della l. n. 328/2000 ma estendibile in via analogica ad ogni tipologia di utenza, mira a definire organicamente gli interventi e le prestazioni ritenute necessarie a supportare la persona al fine di garantire quell'esistenza libera e dignitosa che costituisce un valore costituzionale imprescindibile. Nel progetto in parola sono individuati, in contraddittorio con l'utenza e/o il rappresentante legale e in collaborazione con l'A.T.S./A.S.S.T. territorialmente competente, le prestazioni sanitarie e sociali e le conseguenti misure economiche da porre a carico del SSN e del Comune in modo preciso e puntuale. La compartecipazione dell'utenza alle prestazioni fruitive fa riferimento alla capacità economica della stessa misurabile anche attraverso l'I.S.E.E.
- 7. In alternativa al modello partecipativo, il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio, può adottare politiche di sostegno economico alla spesa sostenuta in autonomia dall'utenza. La capacità economica dell'utenza ai fini dell'erogazione del contributo in parole è effettuata mediante uno dei suindicati tre modelli.



PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 21 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa, salvo diversa disposizione contenuta nello statuto dell'Ente.



“ALLEGATO A”

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI E COMPARTICIPAZIONE UTENZA

TITOLO I

Articolo 1

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione economica, in agevolazioni dal pagamento di determinati servizi, tariffe o tributi locali, a seguito della definizione di un progetto personalizzato e sottoscritto dall'utente.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse di bilancio.
4. Il responsabile dell'Unità operativa definisce l'iter organizzativo più idoneo per la valutazione delle istanze.
5. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei nell'arco dell'anno, finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a garantirsi un'esistenza libera e dignitosa. Il contributo può essere eccezionalmente prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato e persistenza dello stato di bisogno.
2. Il Comune determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso al contributo in parola anche sulla base dell'I.S.E.E.;
3. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso e la capacità economica dell'utenza e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.
4. La concessione del contributo ordinario è subordinata alla stesura di un progetto personalizzato sottoscritto dall'utente e/o dal rappresentante legale,



5. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento anche del nucleo familiare dell'utenza in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
6. In caso di immotivata inottemperanza delle obbligazioni assunte dall'utenza nel suindicato progetto il Comune si riserva di ridefinirlo ovvero, sussistendone le condizioni, di interromperlo, impregiudicata ogni azione, anche giudiziale, volta al recupero di quanto erogato.

Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a supportare la capacità economica dell'utenza in risposta a situazioni imprevedibili ed eccezionali in grado di pregiudicare l'esistenza libera e dignitosa della persona, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a. abbandono, decesso, malattia o licenziamento dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - b. spese eccezionali per gravi eventi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario;
 - c. necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
 - d. spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
 - e. spese eccezionali per calamità naturali.
2. L'entità del contributo è proposta dal Servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
3. L'importo massimo del contributo è aggiornato periodicamente, con apposito atto del Comune.
4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.
5. La concessione del contributo ordinario è subordinata alla stesura di un progetto personalizzato sottoscritto dall'utente e/o dal rappresentante legale. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento anche del nucleo familiare dell'utenza in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
6. In caso di immotivata inottemperanza delle obbligazioni assunte dall'utenza nel suindicato progetto il Comune si riserva di ridefinirlo ovvero, sussistendone le condizioni, di interromperlo, impregiudicata ogni azione, anche giudiziale, volta al recupero di quanto erogato.

Contributi per "Affido familiare"



1. l'istituto dell'affido è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitano di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare. L'intervento è esteso anche ai minori stranieri non accompagnati.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:
 - a. affidamento consensuale o giudiziale a parenti, se richiesto;
 - b. affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
3. Il contributo in parola è svincolato dalla capacità economica della famiglia affidataria.

TITOLO II

SERVIZI, PRESTAZIONI, INTERVENTI

Parte I

Art. 2

Istituzione e attivazione dei servizi, delle prestazioni e degli interventi sociali

1. A livello dell'Ambito territoriale di Cernusco sul Naviglio (Comuni di Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiagio, Carugate, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago), l'istituzione e l'attivazione dei servizi/delle prestazioni di seguito indicate è lasciata alla discrezione delle singole amministrazioni comunali che, in tal caso, ne stabiliscono le tariffe e la struttura della compartecipazione/contribuzione così come dianzi indicata.

Articolo 3

Asilo-nido e Centri Prima Infanzia

1. L'asilo-nido e il Centro prima infanzia sono servizi di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolti a bambini da 0 a 3 anni.
2. L'Asilo Nido attua un servizio educativo – assistenziale di interesse pubblico volto a favorire la crescita dei bambini fino ai 3 anni.
3. È prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 PARTE TERZA del presente Regolamento. Il Comune, annualmente, in occasione della determinazione delle tariffe individua la struttura della contribuzione da adottarsi.



Articolo 4

Refezione scolastica

1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.
2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.
3. In caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze e di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi.
4. È prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 PARTE TERZA del presente Regolamento. Il Comune, annualmente, in occasione della determinazione delle tariffe, individua la struttura della contribuzione da adottarsi.

Articolo 5

Il Servizio di Trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti frequentanti la scuola per l'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
3. È possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per bambini residenti al di fuori del territorio del Comune e frequentanti le scuole del Comune tramite apposito accordo con i Comuni limitrofi.
4. È prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 PARTE TERZA del presente Regolamento. Il Comune, annualmente, in occasione della determinazione delle tariffe, individua la struttura della contribuzione da adottarsi.
5. Il trasporto scolastico dei minori con disabilità è gratuito, così come stabilito dall'art. 28 della l. n. 118/1971.

Articolo 6

Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post - scuola, il dopo - scuola, corsi e attività educative.
2. È prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo



quanto stabilito dall'art. 19 PARTE TERZA del presente Regolamento. Il Comune, annualmente, in occasione della determinazione delle tariffe, individua la struttura della contribuzione da adottarsi.

Articolo 7

Centri Ricreativi Diurni

1. Il servizio comporta interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a bambini della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
2. È prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 PARTE TERZA del presente Regolamento. Il Comune, annualmente, in occasione della determinazione delle tariffe, individua la struttura della contribuzione da adottarsi.

TITOLO II

SERVIZI, PRESTAZIONI, INTERVENTI

Parte II

Articolo 8

Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito da prestazioni di natura socioassistenziali erogate a domicilio e nell'ambiente di vita delle persone e famiglie fragili, in stato di bisogno per motivi connessi all'età, salute, svantaggio psico-sociale.
2. È un servizio finalizzato a garantire all'utenza in carico autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità e riducendo il ricorso a ricoveri in strutture o il rischio di emarginazione sociale della persona fragile.
3. Il servizio promuove:
 - a. l'autonomia della persona;
 - b. la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 - c. il sostegno alle famiglie nella propria funzione di cura
 - d. l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.
4. Le principali prestazioni erogate dal SAD sono:
 - a. aiuto per la cura e il benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita;
 - b. sostegno alla rete familiare dell'utente;
 - c. attivazione delle risorse del territorio;



- d. monitoraggio delle situazioni in carico per prevenire gravi livelli di emarginazione.
5. La tipologia e la frequenza delle prestazioni del servizio sono stabilite dal Servizio sociale professionale previa valutazione della situazione complessiva dell'utente e della sua famiglia.
 6. È prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 PARTE TERZA del presente Regolamento. Il Comune, annualmente, in occasione della determinazione delle tariffe, individua la struttura della contribuzione da adottarsi.

Articolo 9 Pasti al domicilio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente preparato e confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.
2. È un servizio finalizzato al mantenimento dell'autonomia di vita della persona in stato di fragilità, soddisfacendo un bisogno primario e garantendo al contempo una corretta ed equilibrata alimentazione a persone non in grado di provvedere autonomamente.
3. I principali destinatari del servizio sono persone con ridotta autonomia e incapaci di provvedere in modo autonomo a questa funzione primaria.
4. È prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 PARTE TERZA del presente Regolamento. Il Comune, annualmente, in occasione della determinazione delle tariffe, individua la struttura della contribuzione da adottarsi.

Articolo 10 Servizio di telesoccorso

1. Il servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
2. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente:
 - a. anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo – relazionale;
 - b. anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
 - c. adulti disabili o affetti da particolari patologie.



3. È prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 PARTE TERZA del presente Regolamento. Il Comune, annualmente, in occasione della determinazione delle tariffe, individua la struttura della contribuzione da adottarsi.

Articolo 11 Trasporto sociale

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e accompagnamento di persone in stato di fragilità, non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione, socializzazione.
2. Il servizio è svolto da soggetti gestori anche accreditati, con mezzi dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale necessaria per il trasporto delle persone disabili.
3. Il servizio può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva a seconda delle esigenze e della destinazione.
4. Il servizio comprende il trasporto andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione. La lunghezza dei percorsi e il tempo di percorrenza dei tragitti è preventivamente definito dal Servizio sociale professionale mediante l'utilizzo di servizi web di mappe.
5. È prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 PARTE TERZA del presente Regolamento. Il Comune, annualmente, in occasione della determinazione delle tariffe, individua la struttura della contribuzione da adottarsi.

TITOLO II SERVIZI, PRESTAZIONI, INTERVENTI

Parte III

SERVIZI DIURNI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Articolo 12 Il Centro Socio Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è un servizio socioassistenziale diurno per persone con disabilità la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario.



2. Il Servizio contribuisce all'acquisizione dell'autonomia personale, al mantenimento delle abilità acquisite, allo sviluppo delle capacità residue, alla socializzazione, al sollievo per la famiglia, ad attività propedeutiche all'inserimento lavorativo.
3. Il servizio è rivolto a persone portatrici di disabilità medio-grave con patologie di tipo psico-organico, cognitivo e fisico di età compresa tra i 18 e i 65, anticipabili a 16 previa certificazione del servizio di neuropsichiatria infantile.

Articolo 13

Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è un servizio socio-sanitario diurno rivolto a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza.

Articolo 14

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

1. Lo SFA è un servizio socio-assistenziale diurno rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare maggiori autonomie spendibili per il futuro attraverso percorsi socio-educativi e socio-formativi individualizzati, ben determinati.
2. Il Servizio favorisce l'inclusione sociale della persona potenziando e/o sviluppando le sue autonomie personali e sociali e contribuisce all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale che dovrà avvenire in accordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.
3. È rivolto a persone portatrici di disabilità di età compresa tra i 16 e 35 anni (prorogabili per quei soggetti con esiti da trauma e patologie invalidanti). È esclusa l'utenza con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Articolo 15



Ripartizione della quota sociale dei servizi semiresidenziali per persone disabili

1. Per le prestazioni erogate nelle unità di offerta indicate negli articoli precedenti (C.D.D., C.S.E. e S.F.A.) il Comune stabilisce annualmente il modello di compartecipazione adottato secondo quanto stabilito dall'art. 19 PARTE TERZA del presente Regolamento.

Articolo 16

Ripartizione della quota sociale dei servizi residenziali per persone disabili e/o non autosufficienti

1. Per le persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione, che necessitano di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo (R.S.A., R.S.D., C.S.S. e analoghe unità di offerta accreditate) e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta¹, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.
2. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un I.S.E.E. inferiore alla soglia I.S.E.E. pari al valore della quota sociale media giornaliera delle strutture del territorio, moltiplicato per 365, definito annualmente dalla Giunta comunale.
3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato². La quota sostenuta dall'utenza è calcolata tenendo conto anche dell'ISEE dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite³ oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto⁴, mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali⁵.
4. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore

¹ Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

² Da predisporre, previa richiesta, anche per le persone eventualmente già ricoverate in una struttura.

³ Derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013.

⁴ Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione di Giunta regionale X/3230 del 6 marzo 2015, rubricata "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del d.P.C.M. n. 159/2013".

⁵ Stante la *ratio* normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.



dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

5. Ai fini di garantire uniformità di intervento e tendenziale omogeneità di valutazione, il modello predisposto per la redazione del progetto individualizzato è unico per tutti i Comuni dell'Ambito.
6. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente co. 3, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.
7. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Articolo 17

Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.